





ORDINANZA N° 38/2023/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Vibo Valentia Marina. Autorizzazione intesa all'occupazione di spazi
	demaniali marittimi ubicati all'interno del sedime portuale per l'installazione

di una tensostruttura e di altro pertinente materiale fornito dal CAPI

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia

portuale, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art.

59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali

attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28

gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema

Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla

legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo),

Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli

è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno

meridionale e Ionio;

VISTO il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro

Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema

Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

VISTO l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di

competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza

previste dal Codice della Navigazione;

VISTO l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani

regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le

disposizioni di cui all'art. 5;

VISTA

l'istanza/PEC prot. n. 0039678 pervenuta in data 5/09/2023 con la quale, l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vibo Valentia ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del porto di Vibo Valentia Marina, al fine di individuare un'area per l'installazione di una tensostruttura 15m x12m e di altro pertinente materiale - fornito dal C.A.P.I. (Centro Accoglienza Primo Intervento), da utilizzare per lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale, attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo e, in occasione di sbarchi di persone soccorse in mare e/o in caso di eventuali emergenze di protezione civile;

TENUTO CONTO che il porto di Vibo Valentia Marina sarà interessato da lavori di risanamento e ricostruzione nella zona prospicente l'area interessata dal montaggio della tensostruttura e di altro pertinente materiale e, precisamente, sulle banchine denominate "Pola" e "Tripoli";

DATO ATTO

che con decreto 42/21/AdSP-MTMI del 02/09/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di che trattasi;

DATO ATTO

che con decreto n. 260/22 del 22.12.2022 si è proceduto ad effettuare l'aggiudicazione definitiva, poi divenuta oggetto di impugnativa presso il Tar di Reggio Calabria;

TENUTO CONTO che, a seguito del predetto giudizio, è stata emessa la sentenza n. 00047/2023 REG.RIC, la quale ha disposto, per le motivazioni in essa contenute, l'accoglimento del ricorso pronunciando l'annullamento dell'aggiudicazione de qua;

CONSIDERATO

che, l'inizio dei lavori è subordinato alla definizione definitiva della controversia e, che la validità temporale della presente Ordinanza, è da considerarsi correlata all'effettivo inizio dei lavori di risanamento e ricostruzione delle banchine denominate "Pola" e "Tripoli";

TENUTO CONTO tuttavia, delle disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare e ss.ii.mm.;

RITENUTO NECESSARIO garantire i primi interventi di "prima accoglienza" di assistenza materiale e sanitaria, unitamente alle procedure di identificazione e fotosegnalamento;

VISTA

la necessità di individuare un'area in prossimità del luogo di sbarco, al fine di garantire le operazioni di cui sopra;

considerato pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, oltre che per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie al perseguimento dell'obiettivo;

RITENUTO di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, atteso il fine pubblico dell'intervento, nonché la rappresentata urgenza;

PRESO ATTO

che nulla osta all'attualità ed ai fini demaniali marittimi la temporanea destinazione dell'area per le finalità di pubblico interesse segnata

nell'istanza;

VISTO

l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

VISTO

il Decreto n. 12/2014 in data 24/03/2014 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, con il quale ha decretato le Prescrizioni Tecniche condivise con l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, costituenti parte integrante del Decreto n. 67/2021 di destinazione d'uso delle Banchine del porto di Vibo Valentia Marina;

VISTA

l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "Regolamento di sicurezza portuale", aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;

VISTA

l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante "la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina";

VISTO

il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Gioia all'indirizzo: Portuale di Tauro www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;

CONSIDERATO

che trattandosi di rapporti tra Amministrazioni dello Stato finalizzati al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore, nonché per finalità di protezione civile, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso:

IN VIRTU'

dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021:

VISTO

l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;

VISTO

altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che dal giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza e, fino all'effettivo inizio dei lavori di risanamento e di ricostruzione delle banchine, nelle zone demaniali marittime del porto di Vibo Valentia Marina, precisamente per l'area retrostante le banchine "Pola" e "Tripoli", si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle aree demaniali interessate, come da planimetria allegata.

ORDINA

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo (area retrostante le banchine "Pola" e "Tripoli"), ad eccezione del personale appositamente autorizzato.

- 1. Non è consentito l'accesso con autoveicoli nell'area retrostante le banchine "Pola" e "Tripoli", come da planimetria allegata;
- 2. Chiunque abbia titolo per accedere in porto, non potrà avvicinarsi con autoveicoli all'area interdetta destinata al montaggio della tensostruttura e di altro pertinente materiale e dovrà astenersi dallo svolgere attività e/o dall'emettere suoni che possano turbare l'ordinato e decorso svolgimento di quelle previste in Ordinanza;
- 3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario, che debbano accedervi per ragioni di servizio.

ART. 2 MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE D. M. PORTUALI INTERESSATE

La Prefettura di Vibo Valentia è obbligata, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, a:

- 1. assicurare un servizio di vigilanza continuo, in particolare nelle ore notturne e di dotare l'area interessata di adeguati mezzi di estinzione;
- 2. rispettare la normativa in materia di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni;
- 3. eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività di protezione civile/accoglienza;
- 4. rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sugli impianti, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni;
- 5. acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti che verranno installati;
- 6. assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza, da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;
- 7. mantenere libera l'area circostante gli uffici della Capitaneria di Porto;
- 8. predisporre un servizio di controllo dell'area concessa, al fine di verificare che mezzi e/o persone siano autorizzate ad accedere presso la suddetta area;
- 9. provvedere a sua cura e spese per tutta la durata della presente ordinanza alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere;
- 10. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina;
- 11. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate;

ART.3 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE AMOVIBILI

La Prefettura di Vibo Valentia dovrà:

- 1. Posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali pericoli di caduta:
- 2. Prevenire possibili incidenti e/o cadute in mare mediante idoneo servizio di vigilanza;
- 3. Assicurare la distanza minima dall'ormeggio dei natanti in prossimità del ciglio banchina;
- 4. Garantire aree sterili ai margini delle zone destinate all'installazione delle strutture amovibili, per assicurare il transito dei veicoli di sicurezza e di soccorso:
- 5. Le strutture amovibili da installare dovranno essere dotate di certificazione di conformità della ditta fornitrice, sia per i moduli degli stessi e sia per i sistemi di ancoraggio;
- 6. Le strutture amovibili dovranno essere prive di angoli vivi ed installate con sistemi di ancoraggio resistenti alle intemperie o avverse condimeteo;
- 7. Le strutture amovibili dovranno essere, altresì, fissati al suolo in maniera stabile ovvero rispettando i requisiti di legge;
- 8. Acquisire, laddove indispensabile, l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D. L.gs. 374/90, di competenza dell'autorità doganale, ai fini della realizzazione di costruzioni ed opere di

- ogni genere e specie, sia provvisorie sia permanenti, all'interno della linea che delimita il circuito doganale;
- 9. Eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività;
- 10. Tenere sgombere le aree previste per i parcheggi;
- 11. In ogni caso realizzare esclusivamente le opere a terra previste nell'istanza e nella planimetria, quest'ultima allegata alla presente Ordinanza.

ART. 4 DURATA

La presente autorizzazione ha effetto e durata esclusivamente nel periodo indicato al "Rende noto".

Decorsi i suddetti termini, la Prefettura di Vibo Valentia, dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e, pertanto, l'eventuale deposito su banchine/piazzali costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

Relativamente al corrispettivo da versare da parte della Prefettura di Vibo Valentia per l'utilizzazione delle zone demaniali marittime, considerato il carattere d'urgenza e l'interesse pubblico sotteso, la presente autorizzazione viene rilasciata senza alcun corrispettivo di canone.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

La Prefettura di Vibo Valentia risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la Prefettura di Vibo Valentia direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico della suddetta Prefettura:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza ambientale-paesaggistico e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa;

- f) tutte le spese di installazione ovvero di rimozione, qualora necessario, delle strutture amobivili realizzate:
- g) il quotidiano controllo delle strutture amovibili a tutela della pubblica incolumità.

ART. 6 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 7 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 8 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, sarà affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 09/10/2023

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI